

CIRCOLARE n. 16 / 2018

**Gentili clienti
Loro sedi**

Modena, 9 luglio 2018

GIUGNO 2018: NOVITÀ2

1	Carburante . OBBLIGO DI PAGAMENTO CON MEZZI TRACCIATI	2
2	Avvisi recapitati per regolarizzare le dichiarazioni IVA relative al 2017	2
3	Fatturazione elettronica - Servizi <i>web</i> dell'Agenzia delle Entrate - Deleghe agli intermediari	3
4	Anomalie nei dati relativi agli studi di settore - Comunicazioni ai contribuenti	5
5	Parametri contabili per le imprese minori - Modifiche	6
6	Locazioni brevi - Comunicazione telematica dei dati all'Agenzia delle Entrate - Proroga	6
7	Cessioni di prodotti farmaceutici verso gli enti del Servizio sanitario nazionale - Requisiti della fattura elettronica - Modifiche.....	7

LUGLIO 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI8

1	CARBURANTE È OBBLIGO DI PAGAMENTO CON MEZZI TRACCIATI
	<p>Come anticipato nella precedente circolare, è stata disposta la proroga all'01/01/2019 per l'abolizione della carta carburante ma non è stata differita l'entrata in vigore della disposizione in merito alla necessità di pagare con mezzi elettronici tracciati.</p> <p>Questo significa che per dedurre il costo e detrarre l'IVA corrispondente al rifornimento è comunque necessario pagare ESCLUSIVAMENTE con mezzi diversi dal contante. Solo l'utilizzo di <i>mezzi tracciabili</i> consente infatti la deduzione del costo sostenuto e la detrazione dell'IVA.</p> <p>Sono considerati mezzi di pagamento tracciati i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carte di credito, bancomat, carte prepagate; - Assegni bancari, postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali; - Mezzi di pagamento elettronici come l'addebito diretto in conto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale; - Carte di debito.
2	AVVISI RECAPITATI PER REGOLARIZZARE LE DICHIARAZIONI IVA DEL 2017
	<p>Con il provv. 27.6.2018 n. 129515, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali mette a disposizione dei contribuenti le informazioni utili per regolarizzare eventuali inadempimenti nella presentazione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2017 (modello IVA 2018).</p>
2.1	INFORMAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE
	<p>L'Amministrazione Finanziaria provvede infatti ad inviare delle comunicazioni ai contribuenti, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rendere disponibili le informazioni risultanti dal confronto fra la comunicazione dei dati delle fatture e la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2017 trasmessa entro lo scorso aprile; • segnalare la mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017.
2.2	CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI
	<p>Le comunicazioni in esame contengono le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codice fiscale e denominazione o cognome e nome del soggetto passivo; • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta (2017); • data in cui è stata elaborata la comunicazione, nel caso in cui non sia stata inviata la dichiarazione IVA relativa al 2017 entro la scadenza del 30.4.2018; • data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per l'anno 2017.
2.3	MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI
	<p>Le suddette comunicazioni sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasmesse al contribuente agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dallo stesso; • consultabili, da parte del contribuente, accedendo all'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata %Cassetto fiscale+ e dell'interfaccia web %fatture e Corrispettivi+

2.4	<p>SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI</p> <p>Attraverso le comunicazioni ricevute, il contribuente viene messo a conoscenza della propria posizione nei confronti dell'Amministrazione fiscale e può così procedere alle eventuali regolarizzazioni, senza subire successivi controlli e usufruendo della riduzione delle sanzioni. Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiedere informazioni aggiuntive sul contenuto delle comunicazioni ricevute; • segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti che possano giustificare la presunta anomalia rilevata.
2.5	<p>REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE</p> <p>Le violazioni commesse in relazione alla dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2017 possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della <u>riduzione delle sanzioni</u> in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p> <p>Cause ostative al ravvedimento</p> <p>Si ricorda, infatti, che il ravvedimento operoso ai fini IVA può avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un avviso bonario a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 54-bis del DPR 633/72; • un atto di accertamento. <p>Dichiarazione omessa</p> <p>In particolare, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al 2017 possono sanare l'inadempimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentando la dichiarazione entro il 30.7.2018 (90 giorni dal termine di presentazione di fine aprile, tenendo conto che il 29.7.2018 cade di domenica); • versando la sanzione ridotta di 25,00 euro (un decimo di 250,00 euro) per la tardiva presentazione della dichiarazione; • pagando le imposte dovute avvalendosi del versamento differito del saldo IVA 2017 entro il 20.8.2018 con le previste maggiorazioni.
3	<p>FATTURAZIONE ELETTRONICA - SERVIZI WEB DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DELEGHE AGLI INTERMEDIARI</p>
	<p>Con il provv. 13.6.2018 n. 117689, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità mediante le quali i soggetti passivi IVA possono conferire agli intermediari, di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98, le deleghe per i servizi legati all'obbligo di fatturazione elettronica. Alcuni di questi servizi sono attivi dal 15.6.2018 sul portale Fatture e Corrispettivi. Dal 2.7.2018, è stata resa disponibile la App FATTURAe+, per generare e inviare la fattura elettronica mediante dispositivi mobili (comunicato stampa Agenzia delle Entrate 29.6.2018 n. 79).</p>
3.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>In base a quanto previsto dall'art. 1 del DLgs. 127/2015, che prevede <u>l'obbligo di fatturazione elettronica</u> per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi <u>tra soggetti residenti</u>, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia, è stato emanato il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.</p>

segue	<p>Tale provvedimento, nel definire le regole di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche, ha stabilito altresì che l'Agenzia delle Entrate <u>metta a disposizione</u> degli operatori nuovi servizi <i>web</i> per la gestione del processo di fatturazione.</p>
3.2	<p>NUOVA APP PER EMETTERE LA FATTURA ELETTRONICA</p> <p>Dal 2.7.2018, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la nuova applicazione per dispositivi mobili (<i>smartphone</i> o <i>tablet</i>) denominata %FATTURAE+, che consente di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • predisporre una fattura elettronica (ordinaria o semplificata, B2B o PA); • trasmetterla al Sistema di Interscambio. <p>È anche possibile scegliere un modello di fattura <i>ad hoc</i> per le cessioni di carburanti. La <i>App</i> può essere utilizzata dai soggetti IVA che siano in possesso delle credenziali di accesso ad Entratel, Fisconline o SPID.</p> <p>Per predisporre e inviare le fatture elettroniche è possibile utilizzare la piattaforma <i>web</i> %Fatture e Corrispettivi+, previo accesso con le credenziali personali.</p>
3.3	<p>GENERAZIONE DEL QR-CODE E REGISTRAZIONE DELL'INDIRIZZO TELEMATICO</p> <p>Fra i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il servizio <i>web</i> per la generazione del QR-Code, ossia del codice contenente le informazioni anagrafiche del cessionario/committente e il relativo indirizzo telematico; tale codice, da <u>mostrare al fornitore</u> tramite <i>smartphone</i>, <i>tablet</i> o su carta, consentirà a quest'ultimo di <u>acquisire in modo rapido i dati necessari all'emissione delle fatture</u>; • il servizio per la registrazione dell'indirizzo telematico (indirizzo PEC ovvero codice destinatario relativo a un canale di colloquio con il Sistema di Interscambio) presso il quale ricevere le fatture; effettuando tale registrazione, la partita IVA del soggetto passivo verrà abbinata all'indirizzo comunicato. <p>Entrambi i servizi citati risultano attivi dal 15.6.2018 sul sito dell'Agenzia delle Entrate, all'interno del portale %Fatture e Corrispettivi+, e sono accessibili mediante le credenziali SPID, CNS, Entratel o Fisconline.</p> <p>Il servizio di generazione del <i>QR-code</i> è disponibile anche all'interno del Cassetto fiscale (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate 14.6.2018 n. 73).</p> <p>Oltre a tali strumenti, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile anche un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute, ove transitate sul Sistema di Interscambio. Al momento non sono noti i tempi per la diffusione di tale servizio</p>
3.4	<p>SERVIZI DELEGABILI</p> <p>In base al provv. Agenzia delle Entrate 13.6.2018 n. 117689, ciascun soggetto passivo può conferire le seguenti <u>deleghe</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • %Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici; mediante tale delega l'intermediario può, fra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> – consultare e acquisire le fatture elettroniche emesse e ricevute dal delegante, nonché le notifiche e ricevute del Sistema di Interscambio; – consultare i dati rilevanti ai fini IVA comunicati nel c.d. %nuovo spesometro+; – registrare l'indirizzo telematico preferito dal delegante per la ricezione dei <i>file</i>; – generare il <i>QR-Code</i>; • %Registrazione dell'indirizzo telematico dove far pervenire le fatture elettroniche; mediante tale delega, l'intermediario può <u>registrare l'indirizzo</u>

segue	<p><u>telematico preferito dal delegante</u> per la ricezione delle fatture elettroniche, nonché generare il QR-Code.</p> <p>Si ricorda che alcuni dei servizi sopra menzionati (come la consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA) sono delegabili anche singolarmente.</p> <p>Si precisa che NON è necessario procedere al conferimento delle deleghe sopra indicate in quanto il sistema di interscambio, se non indicato il codice destinatario o l'indirizzo pec dove recapitare le fatture elettroniche, renderà comunque disponibili tali documenti in una casella+riservata dove si potrà accedere, previa autenticazione.</p>
3.5	<p>SOGGETTI DELEGABILI</p> <p>Le deleghe sopra individuate possono essere conferite esclusivamente agli intermediari di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98 (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro).</p>
3.6	<p>MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DURATA DELLE DELEGHE</p> <p>La delega ai servizi sopra individuati può essere conferita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli utenti Entratel o Fisconline, mediante le funzionalità disponibili all'interno della propria area riservata; • per le altre tipologie di utenti, mediante presentazione di un apposito modulo di delega direttamente presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. <p>La durata di ciascuna delega può essere fissata dal soggetto delegante all'atto del conferimento (fino a un massimo di 4 anni).</p> <p>La revoca della delega può essere esercitata in qualsiasi momento, secondo le medesime modalità previste per il suo conferimento.</p>
4	<p>ANOMALIE NEI DATI RELATIVI AGLI STUDI DI SETTORE - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 18.6.2018 n. 121001, ha individuato diverse tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore per il triennio 2014-2015-2016, che sono oggetto di apposita segnalazione al contribuente.</p>
4.1	<p>TIPOLOGIE DI ANOMALIE</p> <p>Tra le anomalie più significative oggetto di segnalazione vi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le irregolarità tra gli ammontari indicati di esistenze iniziali e rimanenze finali; • le anomalie nella gestione del magazzino; • le incongruenze tra i dati indicati nel Quadro F - Elementi contabili e quelli corrispondenti dichiarati nel Quadro T - Congiuntura economica; • le anomalie relative ai beni strumentali e agli ammortamenti; • il superamento di specifici limiti per gli indicatori %accidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi+e %accidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui compensi+; • per i professionisti, la mancata indicazione del numero di %ore settimanali dedicate all'attività+o del numero di %settimane di lavoro nell'anno+; • le squadrature tra i dati indicati nel modello REDDITI 2017 e quelli riportati nei modelli per l'applicazione degli studi di settore, per importi superiori a 2.000,00 euro; • le forzature dei controlli di coerenza tra i modelli per gli studi di settore e i modelli REDDITI 2017; • l'indicazione della causa di esclusione riconducibile al %non normale svolgimento dell'attività+;

segue	<ul style="list-style-type: none"> • incoerenze tra lo studio applicato, i dati strutturali e gli elementi specifici dell'attività dichiarati.
4.2	<p>INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>Le comunicazioni di anomalia sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente interessato e la pubblicazione viene comunicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'intermediario abilitato tramite Entratel, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione del modello REDDITI 2017 e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle; • al contribuente tramite PEC, nel caso in cui non sia stato appositamente delegato l'intermediario. <p>Inoltre, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, l'invito ad accedere al Cassetto fiscale viene comunicato anche via <i>e-mail</i> o <i>sms</i>.</p>
4.3	<p>SOFTWARE E COMUNICAZIONI ANOMALIE 2018</p> <p>I contribuenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, possono <u>fornire chiarimenti e precisazioni</u> tramite il software gratuito Comunicazioni anomalie 2018.</p>
4.4	<p>RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> <p>Qualora il contribuente riconoscesse di aver commesso errori od omissioni nell'indicazione dei dati degli studi di settore, ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p>
5	<p>PARAMETRI CONTABILI PER LE IMPRESE MINORI - MODIFICHE</p> <p>Il DM 24.5.2018 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 4.6.2018 n. 127) apporta modifiche alla <u>documentazione tecnica e metodologica</u> concernente i parametri contabili. Questo allo scopo di consentire alle imprese in regime di contabilità semplificata l'applicazione dei parametri sulla base dei dati contabili determinati secondo il criterio di cassa (ex art. 66 del TUIR) e delle rimanenze di magazzino.</p> <p>Così facendo si garantisce omogeneità tra i dati da indicare nel quadro RG del modello REDDITI PF o SP e quelli che affluiscono nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini dei parametri contabili per le attività d'impresa.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le modifiche si applicano al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017.</p>
6	<p>LOCAZIONI BREVI - COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI DATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - PROROGA</p> <p>Con il provv. 20.6.2018 n. 123723, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 20.8.2018 il termine per la comunicazione dei dati relativi alle <u>locazioni brevi</u> stipulate nell'anno 2017, prevista dall'art. 4 co. 4 del DL 50/2017.</p>
6.1	<p>OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LOCAZIONI BREVI</p> <p>Ai sensi dell'art. 4 co. 4 del DL 50/2017, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di locazione breve o assimilati conclusi per il loro tramite all'Agenzia delle Entrate, in via telematica.</p> <p>Atteso che la disciplina delle locazioni brevi è applicabile alle locazioni aventi le caratteristiche individuate dall'art. 4 del DL 50/2017 stipulate dall'1.6.2017, la prima</p>

segue	<p>comunicazione dei dati, riferita ai contratti stipulati dall'1.6.2017 al 31.12.2017, avrebbe dovuto essere effettuata entro il 2.7.2018 (poiché il 30.6.2018 cadeva di sabato). Tuttavia, posto che le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 12.6.2018, con il provvedimento in esame si è stabilita la proroga del termine al 20.8.2018, con riferimento ai soli dati dei contratti stipulati nel 2017, per consentire ai soggetti obbligati alla comunicazione di usufruire di un congruo termine per l'effettuazione dell'adempimento.</p>
6.2	<p>AMBITO APPLICATIVO DELL'ADDEBITO</p> <p>L'adempimento della comunicazione dei dati delle locazioni brevi riguarda gli intermediari intervenuti nella stipula di contratti di locazione breve stipulati a partire dall'1.6.2017, aventi ad oggetto <u>immobili ad uso abitativo</u>, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario, ove il <u>locatore sia una persona fisica</u> che agisce al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa e per i quali non siano state operate ritenute.</p> <p>L'adempimento ha quindi natura residuale.</p>
7	<p>CESSIONI DI PRODOTTI FARMACEUTICI VERSO GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA - MODIFICHE</p>
	<p>Il DM 23.5.2018, pubblicato sulla G.U. 4.6.2018 n. 127, modifica il DM 20.12.2017, il quale ha stabilito le caratteristiche delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di prodotti farmaceutici nei confronti di enti del Servizio sanitario nazionale (SSN).</p>
7.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>In attuazione dell'art. 29 co. 2 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), al fine di consentire un più efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, è previsto che le fatture elettroniche emesse a partire dall'1.1.2018 per le cessioni di prodotti farmaceutici nei confronti degli enti del SSN riportino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice AIC (Autorizzazione all'ammissione in Commercio), composto da 9 caratteri numerici; • il corrispondente quantitativo di prodotto (numero di confezioni o di posologie). <p>Il medesimo DM 20.12.2017 definisce altresì le modalità di accesso ai dati contenuti in tali fatture da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).</p>
7.2	<p>MODIFICHE AI DATI PER LA DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI</p> <p>Per superare le criticità connesse alla compilazione della fattura elettronica in caso di cessioni di gas medicinali a enti del Servizio sanitario nazionale, il DM 23.5.2018 modifica le regole di compilazione del documento prevedendo la possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indicare all'interno del campo relativo all'unità di misura, l'unità prevista nel contratto di fornitura (art. 2 co. 2 lett. c) del DM 20.12.2017); • indicare all'interno del campo relativo alla quantità, il numero di unità previste nel contratto di fornitura (art. 2 co. 2 lett. d) del DM 20.12.2017); • riportare in più righe di dettaglio i codici AIC delle diverse tipologie di bombole fornite (art. 2 co. 2 lett. a) del DM 20.12.2017).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.7.2018	Versamento rata saldo IVA 2017	<p>I contribuenti <u>titolari di partita IVA</u> che hanno versato, entro il 16.3.2018, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2017, devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2017 è avvenuto entro il 2.7.2018, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.</p>
16.7.2018	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti <u>titolari di partita IVA</u> che hanno versato, entro il 2.7.2018, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p>
16.7.2018	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti <u>titolari di partita IVA</u> in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di giugno 2018; • versare l'IVA a debito.
16.7.2018	Versamento ritenute e addizionali	<p>I <u>sostituti d'imposta</u> devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2018; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 2018 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il <u>condominio</u> che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.7.2018	Versamento ritenute sui dividendi	<p>I <u>sostituti d'imposta</u> devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre aprile-giugno 2018; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre aprile-giugno 2018.
16.7.2018	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I <u>gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento</u> devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a giugno 2018.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
18.7.2018	Ravvedimento acconto IMU/TASI 2018	I <u>soggetti passivi IMU/TASI</u> possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2018, la cui scadenza era il 18.6.2018, con applicazione della sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.
23.7.2018	Presentazione modelli 730/2018 ad un professionista o CAF	<p>I <u>dipendenti</u>, i <u>pensionati</u> e i titolari di alcuni <u>redditi assimilati al lavoro dipendente</u> possono presentare il modello 730/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti; • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previo conferimento di delega) o del modello "ordinario" (eventualmente già compilato); • unitamente alla documentazione di supporto (es. CU, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. <p>Il modello 730/2018 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.</p>
23.7.2018	Presentazione diretta modelli 730/2018	<p>I <u>dipendenti</u>, i <u>pensionati</u> e i titolari di <u>alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente</u> possono presentare il modello 730/2018 <u>direttamente</u> in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avvalendosi della dichiarazione precompilata; • unitamente alla scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. <p>Il modello 730/2018 può essere presentato direttamente anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in forma congiunta; • in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.
23.7.2018	Adeempimenti modelli 730/2018 presentati ad un professionista o CAF	<p>I <u>professionisti abilitati</u> e i <u>CAF-dipendenti</u> devono, in relazione ai modelli 730/2018 presentati dai contribuenti dall'1.7.2018 al 23.7.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2018 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2018 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
25.7.2018	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato <u>operazioni intracomunitarie</u> presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di giugno 2018, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre aprile-giugno 2018, in via obbligatoria o facoltativa. <p>I soggetti che, nel mese di giugno 2018, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2018, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
30.7.2018	Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2017	<p>I <u>soggetti con partita IVA</u> possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2017 (modello IVA 2018).</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa; • la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad un decimo del minimo. <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l'infedele dichiarazione IVA relativa all'anno 2017 (modello IVA 2018):</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa; • con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a un nono del minimo.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.
30.7.2018	Registrazione contratti di locazione	<p>Le <u>parti contraenti</u> devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2018 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2018. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo modello RLI+, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello F24 versamenti con elementi identificativi+ (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
31.7.2018	Versamenti per la vecchia rottamazione+ delle cartelle di pagamento	I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra il 1.1.2000 e il 31.12.2016, che entro il 21.4.2017 hanno presentato all'Agente della Riscossione competente la domanda per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. rottamazione+) e hanno optato per il versamento in 5 rate, devono effettuare il versamento della quarta rata delle somme dovute, secondo quanto comunicato dall'Agente della Riscossione.
31.7.2018	Versamenti per la riammissione alla vecchia rottamazione+ delle cartelle di pagamento	I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra il 1.1.2000 e il 31.12.2016, che entro il 15.5.2018 hanno presentato domanda di riammissione alla rottamazione delle cartelle+, devono effettuare il versamento in unica soluzione: <ul style="list-style-type: none"> • delle rate in scadenza anteriormente al 2017, in relazione a piani di dilazione in corso al 24.10.2016, secondo quanto comunicato dall'Agente della Riscossione; • pena il mancato accesso alla riammissione alla rottamazione+.
31.7.2018	Versamenti per la nuova rottamazione+ delle cartelle di pagamento	I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra il 1.1.2017 e il 30.9.2017, che entro il 15.5.2018 hanno presentato domanda di rottamazione delle cartelle+, devono effettuare il versamento: <ul style="list-style-type: none"> • delle somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, secondo quanto comunicato dall'Agente della Riscossione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione oppure, in caso di opzione per la rateizzazione, della prima di massimo cinque rate.
31.7.2018	Versamenti imposte da modello REDDITI 2018 SC	<p>I <u>soggetti IRES</u> con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2018, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2018 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2017 o in acconto per il 2018 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
31.7.2018	Versamenti IRAP	<p>I <u>soggetti IRES</u> con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2018, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2018 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2017; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2018. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
31.7.2018	Versamento IVA da studi di settore	<p>I <u>soggetti IRES</u> con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2018, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2018 in seconda convocazione, soggetti agli studi di settore, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'IVA per l'adeguamento agli studi di settore; • dell'eventuale maggiorazione del 3% relativa ai ricavi o compensi non annotati. <p>Tale versamento può essere rateizzato (esclusa la suddetta maggiorazione del 3%).</p>
31.7.2018	Versamento diritto camerale	<p>I <u>soggetti IRES</u> con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2018, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2018 in seconda convocazione, devono effettuare il</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
31.7.2018	Versamento rate da modelli REDDITI 2018	I <u>soggetti non titolari di partita IVA</u> , che hanno versato la prima rata entro il 2.7.2018, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
31.7.2018	Presentazione modelli TR	<p>I <u>soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale</u> devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativo al trimestre aprile-giugno 2018; • utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 4.7.2017 n. 124040. <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale.</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.